



Attualmente è impegnata nelle seguenti attività, tutte organizzate e gestite da volontari: Appartamenti per l'accoglienza, Gruppi Vangelo, Sensibilizzazione della cittadinanza alle tematiche del carcere, Videoforum, Favorire rapporti tra detenuto e famiglia, Colloqui individuali con i detenuti, Rapporti con le istituzioni, Accompagnamento dei detenuti in permesso, Distribuzione vestiario, Integrazione dell'assistenza sanitaria, Attività di Patronato, Ricerca strutture dove ospitare i detenuti ed ex detenuti, Iniziative di sostegno ai detenuti indigenti, Preparazione scolastica, Assistenza ai parenti, Gruppi di sostegno, Corsi di scrittura autobiografica, Laboratorio di cucito.

AVoC ONLUS iscritta nel Registro del Volontariato della Provincia di Bologna
n.475 del 23/04/1993

Sede Legale: c/o Parrocchia SS. Annunziata, Via S. Mamolo 2 - 40136 Bologna
Tel 3666564012 - Mail info@avoc-bologna.it - www.avoc-bologna.it

È possibile destinare il 5X1000 ad AVoC inserendo nella dichiarazione dei redditi alla dicitura "Sostegno del volontariato" il nostro C.F. 92034280377.

Associazione Volontari del Carcere





L'Associazione Volontari del Carcere – ONLUS è un'associazione di volontariato nata nel 1993 e iscritta nel Registro Provinciale di Bologna ed in quello Regionale del Volontariato.

Al momento conta sulla presenza di 62 soci attivi.

L'A.Vo.C. si prefigge, statutariamente, lo scopo di **migliorare la vita dei detenuti e favorirne il recupero ed il reinserimento sociale**. L'Associazione non fa parte di nessuno schieramento politico, è composta da credenti e non credenti ed ha un unico intento: **offrire assistenza morale, materiale e psicologica ai detenuti, ex detenuti ed alle loro famiglie**.

Il volontariato nel carcere è al servizio del detenuto nei suoi diritti fondamentali:

- › **diritto alla vita**: fisica, morale, intellettuale, spirituale;
- › **diritto alla famiglia**: nel vivere gli affetti familiari, nel garantire un doveroso rapporto e la vicinanza con la stessa, al fine di mantenerla unita;
- › **diritto a vivere in comunità**: ogni persona è fatta di rapporti con gli altri uomini, vive un dato contesto sociale, partecipa ed è corresponsabile alla gestione della comunità in cui vive. Il detenuto, invece, è radicalmente isolato da ogni responsabile contesto sociale;
- › **diritto al protagonismo**: ogni uomo come tale è libero nel determinare le proprie scelte, nel vivere la propria vita. Pensiamo alla spersonalizzazione che genera il carcere, alla passività.

“In particolare l'Associazione favorisce, nella ormai tradizionale festa della famiglia, una modalità più umana e dignitosa d'incontro tra il carcerato e i suoi cari. Si tratta di un'iniziativa, condotta in collaborazione con la Direzione della “Dozza”, che vede riuniti attorno ai tavoli, come in un ristorante o nel parterre di un caffè, i detenuti insieme con i famigliari. Ai partecipanti sono offerti, a spese dell'AVoC, cibi e bevande; ai bambini, anche giocattoli e momenti di intrattenimento. E tutto questo, in un'atmosfera di colloquialità serena e distesa, di relativa normalità. Una normalità, che è già di per sé una condizione eccezionale per i detenuti e i loro parenti, soprattutto per i bambini, che di normalità, appunto, hanno un disperato bisogno. In questa “festa” si respira un'aria talora persino lieta, e comunque ben diversa da quella greve e carica di tensione della sala colloqui, dove ogni riservatezza e intimità sono bandite e dove non di rado i figli più piccoli rifiutano di incontrare il genitore. E il sentimento di abbandono e solitudine derivante da questa comunicazione spezzata - forse più ancora che il “ristretto orizzonte” spaziale del carcere - preclude la possibilità di una vera riabilitazione del detenuto e spiega l'alta percentuale di suicidi nelle prigioni.”
(Francesco Piazzi)

L'art. 17 consente l'ingresso in carcere a tutti coloro che “avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”. La norma è in stretta relazione con l'art. 62 delle regole minime europee che suggerisce di “ricorrere per quanto possibile, alla cooperazione di organizzazioni della comunità per aiutare il personale dello stabilimento nel recupero sociale dei detenuti”.

COSTITUZIONE ITALIANA – Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

COMPENDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

289 *La capacità progettuale di una società orientata verso il bene comune e proiettata verso il futuro si misura anche e soprattutto sulla base delle prospettive di lavoro che essa è in grado di offrire.* L'alto tasso di disoccupazione, la presenza di sistemi di istruzione obsoleti e di perduranti difficoltà nell'accesso alla formazione e al mercato del lavoro costituiscono, per molti giovani soprattutto, un forte ostacolo sulla strada della realizzazione umana e professionale. Chi è disoccupato o sottoccupato, infatti, subisce le conseguenze profondamente negative che tale condizione determina nella personalità e rischia di essere posto ai margini della società, di diventare una vittima dell'esclusione sociale.⁶²⁷

È questo un dramma che colpisce, in genere, oltre ai giovani, le donne, i lavoratori meno specializzati, i disabili, gli immigrati, gli ex-carcerati, gli analfabeti, tutti i soggetti che trovano maggiori difficoltà nella ricerca di una collocazione nel mondo del lavoro.

403 *La pena non serve unicamente allo scopo di difendere l'ordine pubblico e di garantire la sicurezza delle persone: essa diventa, altresì, uno strumento per la correzione del colpevole, una correzione che assume anche il valore morale di espiatione quando il colpevole accetta volontariamente la sua pena.*⁸²⁹ La finalità cui tendere è duplice: da un lato *favorire il reinserimento delle persone condannate; da un altro lato promuovere una giustizia riconciliatrice*, capace di restaurare le relazioni di armonica convivenza spezzate dall'atto criminoso.